

VENIER & Associati

studio commercialisti e consulenti del lavoro

Alessio Venier

ragioniere commercialista
consulente del lavoro
revisore legale

Marco Venier

dottore commercialista
revisore legale

Enrico Chiarot

dottore in giurisprudenza
consulente del lavoro

Andrea Manzon

avvocato
diritto civile e commerciale
diritto del lavoro
p. iva 01411600933

Michela Brusadin

avvocato
diritto civile e commerciale
industriale e internazionale
p. iva 01531330932

Maddalena Beda

laurea consulenza lavoro
consulente del lavoro
p. iva 04201630284

Sara Crosato

dottore commercialista
revisore legale
p. iva 04073190268

Pordenone, 16 febbraio 2017

messaggio inviato a mezzo telefax o e-mail

AI CLIENTI
DELLO STUDIO PROFESSIONALE
LORO SEDI

OGGETTO: DOMANDA RIDUZIONE TASSO INAIL - MODELLO OT24

Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'Inail, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo. Lo sconto per prevenzione ex art.24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei Premi Inail (di seguito MAT), è stata ritoccata dal D.M. 3 marzo 2015, con una lieve riduzione del beneficio:

Lavoratori - anno	Riduzione
Fino a 10	28% del tasso medio
Da 11 a 50	18% del tasso medio
Da 51 a 200	10% del tasso medio
Oltre 200	5% del tasso medio

Requisiti e modalità di presentazione istanza

Per ottenere il beneficio occorre presentare specifica istanza con il [modello OT24 \(allegato\)](#) nel quale sono da evidenziare le misure migliorative poste in essere nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza.

Nel 2017 l'istanza dovrà essere presentata alla competente Sede territoriale dell'Inail **entro il 28 febbraio** e lo sconto sarà fruibile, ove approvato, in sede di regolazione.

L'oscillazione per prevenzione rientra tra i "benefici normativi e contributivi", pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro applichino integralmente la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Inoltre, sono ostative alla regolarità contributiva e, quindi, alla concessione del beneficio, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.

Il beneficio presuppone il rispetto delle disposizioni obbligatorie in materia di igiene e sicurezza, ma l'azienda è premiata per aver posto in essere qualcosa in più rispetto a quanto richiesto dalle norme.

Il modulo OT24 prevede una serie di interventi cui è attribuito un punteggio: per ottenere il beneficio occorre aver raggiunto un punteggio pari almeno a 100.

Gli interventi migliorativi

Nel modello OT24 deve essere dettagliato il complessivo piano degli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

Il modello OT 24 è stato razionalizzato e vi è una grande novità.

Nel nuovo modello OT 24 2017 ogni singola Sezione è stata distinta in funzione dell'applicabilità delle diverse tipologie di intervento, all'intera azienda, al settore di appartenenza, ovvero alle singole posizioni assicurative territoriali (PAT), come di seguito meglio indicato:

- Interventi Trasversali Generali "TG" (Trasversale in quanto può essere realizzato in tutti i settori produttivi; Generale in quanto valido per tutte le PAT della ditta);
- Interventi Trasversali "T" (Trasversale in quanto può essere realizzato in tutti i settori produttivi; può essere realizzato su una o più PAT e non necessariamente su tutte le PAT della ditta);
- Interventi Settoriali Generali "SG" (Settoriale in quanto può essere realizzato solo in alcuni settori produttivi; Generali in quanto è valido per tutte le PAT della ditta);
- Interventi Settoriali "S" (Settoriale in quanto può essere realizzato solo in alcuni settori produttivi; può essere realizzato su una o più PAT e non necessariamente su tutte le PAT della ditta).

Sotto il profilo formale, la sezione "A", come per il passato, interessa i Sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro e contiene interventi che sono estesi a tutti i settori e su tutte le PAT aziendali.

Con riferimento agli interventi relativi alla Responsabilità sociale (sezione B) è stata introdotta, nel nuovo modello, una novità significativa che dà rilevanza alla dimensione aziendale ai fini dell'attribuzione del punteggio. In particolare:

- il punteggio è stato differenziato in relazione all'appartenenza dell'azienda alle varie fasce dimensionali previste (grandi, medie, piccole e micro), perciò lo stesso intervento posto in essere in aziende di dimensioni diverse ha punteggio differente, fermo restando che occorre sempre raggiungere i 100 punti per ottenere il beneficio;
- è stato previsto per ciascuna fascia dimensionale un diverso numero di attività, per attestare la realizzazione dell'intervento selezionato, via via crescente man mano che cresce la dimensione aziendale. Si evidenzia, per ciò che riguarda gli interventi della sola sezione B, che le aziende dovranno selezionare interventi unicamente nell'ambito della sezione in questione.

Rispetto al modulo OT 24 2016 le sezioni denominate "C" e "D" sono state modificate e gli interventi sono stati ripartiti nelle sezioni denominate C, D ed E, rispettivamente dedicate agli interventi Trasversali, Settoriali Generali e Settoriali.

Grossa novità è, nella sezione C, la differenziazione di punteggio in funzione del settore produttivo di appartenenza dell'azienda, volta a privilegiare settori in cui gli interventi risultano avere maggiore impatto ai fini della riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico.

La sezione D riguarda invece solo alcuni settori produttivi, i cui interventi sono legati per lo più ad accordi tra Inail e organizzazioni delle parti sociali o organismi del sistema della bilateralità, volti all'implementazione di sistemi di gestione conformi a specifiche linee di indirizzo.

Nella sezione E, già sezione D "Prevenzione dei rischi specifici" del modello 2016, sono stati inseriti nuovi interventi differenziati nel punteggio in relazione al settore produttivo. In detta sezione, inoltre, il punteggio da attribuire ad alcuni interventi è stato graduato in funzione della percentuale dei lavoratori coinvolti o dei mezzi aziendali interessati.

Rispetto al Modello 2016, sono stati inseriti 10 Nuovi interventi (A1, B2, B11, C15, C16, E6, E13, E15, E16, E17), mentre 1 solo intervento è stato eliminato (C6 "Nei riguardi dei lavoratori con specifiche tipologie contrattuali l'azienda attua una procedura per la verifica dell'apprendimento delle corrette modalità operative per la mansione e dei comportamenti da adottare in caso di emergenze. Detta procedura deve prevedere test di verifica e prove pratiche").

L'istruzione della domanda

Le sedi Inail, una volta ricevuta la documentazione, procederanno alla verifica della corrispondenza formale tra la documentazione prodotta dalla ditta e quanto prescritto dall'Istituto per comprovare la realizzazione dell'intervento migliorativo, indicata sul modulo OT24. Tale verifica prescinde da qualsiasi valutazione di merito sull'idoneità della documentazione ad attestare l'effettiva attuazione degli interventi dichiarati.

La verifica amministrativa riguarda anche la regolarità contributiva e sfocerà in un provvedimento di accoglimento dell'istanza o di reiezione. Al riguardo va precisato che l'assenza di un documento prescritto per attestare la realizzazione dell'intervento o di un requisito formale indispensabile del documento determina l'esito negativo del controllo formale e la conseguente reiezione della domanda, ma l'Inail potrà richiedere alla ditta di produrre documenti integrativi rispetto a quelli già trasmessi.

Ove, invece, venga riscontrata la correttezza solo formale di quanto inviato e il controllo dia esito positivo, la ditta riceverà un provvedimento di accoglimento. Tuttavia l'iter potrebbe non essere concluso.

Infatti, l'articolo 24, comma 5, MAT, prevede che qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione, l'Inail procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative.

In applicazione di tale norma, l'Inail provvederà a revocare il beneficio per quelle aziende in cui il controllo tecnico (eseguito a campione, successivamente al provvedimento di ammissione, dalle Consulenze Tecniche Accertamento Rischi e Prevenzione – Contarp – Regionali) dia esito negativo.

Il beneficio potrà essere revocato quando le Contarp accertino sotto il profilo tecnico (anche con accesso diretto presso le unità produttive) la mancata realizzazione degli interventi. A tale revoca non osta il fatto che, eventualmente, oggetto della verifica tecnica sia la medesima documentazione prodotta in fase di presentazione dell'istanza che ha superato i controlli di regolarità formale, operati in fase di istruttoria della domanda a cura degli uffici amministrativi.

Come già precisato in premessa, anche un'eventuale irregolarità contributiva sopravvenuta a seguito di accertamento ispettivo può comportare la revoca dell'OT 24, ma solo ove la ditta non paghi il dovuto.

In caso di reiezione o revoca del beneficio, sia per motivi tecnici che amministrativi, un eventuale ricorso va proposto entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell'atto impugnato al Commissario Straordinario dell'Inail.

Come più volte ricordato l'adempimento delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rientra nel generale obbligo per il datore di lavoro di adottare "...le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" (art. 2087 c.c.), pertanto, in considerazione dei molteplici aspetti tecnici previsti dalla sulla sicurezza e del gravoso apparato sanzionatorio, vi suggeriamo l'opportunità di rivolgersi direttamente alle aziende in suddetto campo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dott. Enrico Chiarot
Dott.ssa Maddalena Beda
Dott. Alessandro Bressan
Dott.ssa Francesca Spagnol

Allegati: OT24 modello INAIL- OT24 allegati INAIL – OT24 istruzioni INAIL

AVVISO IMPORTANTE

Le informazioni contenute negli allegati sono segrete, riservate e destinate esclusivamente alla persona od organizzazione sopra indicata. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è strettamente proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in essa contenuto (C.P. 616). Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore, si invita di informare immediatamente lo scrivente studio, telefonando al n. 0434/521880. Il contenuto di quanto allegato non va letto, ma rispedito al mittente per posta o distrutto.

I - 33170 PORDENONE – Viale Michelangelo Grigoletti, 2 – telef. +39/0434/521880 telefax +39/0434/524392
codice fiscale e partita iva 01561620939 - info@venierassociati.it - info@pec.venierassociati.it - www.venierassociati.it